ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS770 - COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA) - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Roma, 4 agosto 2010

Comune di Ruvo di Puglia
Sindaco

Oggetto: Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, dei servizi socio-assistenziali.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza, nella sua adunanza del 28 luglio 2010, ha ritenuto, per quanto di propria competenza, che non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 23-bis a causa dell'evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.
La natura e l'ampiezza del raggio di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, quali per esempio la gestione di asili, dei beni culturali, del servizio lavanderia, dei servizi scolastici, dei servizi di illuminazione votiva, della gestione e manutenzione di beni immobili ed impianti sportivi comunali, l'accertamento e riscossione dei tributi comunali, e "*ogni altro servizio che il Comune di Ruvo di Puglia dovesse ritenere di affidare alla società*" (oltre, naturalmente, alla gestione dei servizi oggetto di affidamento) lascia presumere una evidente propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente.
Tale circostanza, attribuendo alla società affidataria un'ampia vocazione commerciale che travalica le funzioni richieste per l'espletamento del servizio affidato, non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'ente pubblico affidante.
Un secondo ordine di considerazioni riguarda l'affidamento di più servizi alla medesima società. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 23 bis, d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, l'affidamento simultaneo di una pluralità di servizi pubblici locali è consentito solo laddove venga esperita una gara e, al tempo, possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

Deliberando l'affidamento simultaneo di più servizi pubblici alla medesima società, il Comune istante ha pertanto contravvenuto alle disposizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 23 bis.
Anche a prescindere da tali considerazioni, in ogni caso, si ritiene opportuno ricordare che l'art. 23 bis, d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.
Nel caso di specie, si ritiene che il Comune istante non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, in particolare, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione dei servizi in questione. Il Comune istante si limita, infatti, ad evidenziare la difficoltà di procedere, in mancanza di dati omogenei, ad una analisi comparativa dei costi dei servizi oggetto di affidamento presso altri enti pubblici. Tale constatazione non appare in grado di giustificare l'affidamento *in house*, posto che il costo del servizio può rappresentare una variabile sulla quale mettere in competizione gli operatori nell'ambito di una procedura competitiva, tanto più che dall'indagine svolta dal Comune istante emergono dati avvaloranti la tesi della possibilità di esperimento di una gara ad evidenza pubblica.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino